

## XXVII.

## TORNATA DEL 2 FEBBRAIO 1888

## Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

**Sommario.** — *Seguito della discussione del progetto di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità — Discussione sull'art. 13, alla quale prendono parte i senatori Alfieri, Rossi A., Guarneri, Miraglia, Calenda, Cambray-Digny, Vitelleschi, relatore, Auriti, Majorana-Calatabiano, Cavallini e il ministro della pubblica istruzione — Incidente sollevato dal senatore Rossi A. sull'ordine del giorno.*

La seduta è aperta alle ore 3 e  $\frac{1}{4}$ .

Non è presente alcun ministro.

Più tardi interviene il ministro della pubblica istruzione.

Il senatore, *segretario*, GENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

**Seguito della discussione del progetto di legge:**  
« Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità » (N. 13).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità ».

La discussione nella precedente tornata arrivò all'art. 13, e mi sembra che a questo articolo non fossero proposti emendamenti.

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI. In questo articolo conviene correggere un errore di forma; invece di richiamare l'art. 10 deve richiamarsi l'art. 12.

PRESIDENTE. Prego di leggere il testo dell'articolo 13 colla correzione proposta dall'Ufficio centrale.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

## Art. 13.

Quando il proprietario insista per ottenere la facoltà di distruggere o alterare il suo edificio, o richiamato a provvedere alla sua conservazione vi si rifiuti o di fatto non vi provveda, o contravvenga alle altre disposizioni di cui al precedente articolo 12 sarà in facoltà del Ministero della istruzione pubblica di procedere per sè o per altri enti locali alla espropriazione colle norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma nella valutazione del prezzo non dovrà tenersi conto dei pregi artistici o storici dell'edificio.

PRESIDENTE. Domando all'onor. Alfieri, il quale aveva chiesta la parola sopra questo articolo sul finire della seduta precedente, se ha proposte da fare.

Senatore ALFIERI. Per il caso che a questo art. 13 venissero proposti degli emendamenti,

preferirei aspettarne lo svolgimento per vedere se rispondano ai miei desiderî, e per risparmiare al Senato di udire da me ciò che sarebbe meglio proposto senza dubbio da altri colleghi. Quando non vi siano emendamenti, od altri non intenda prendere la parola sull'art. 13, io pregherei il presidente di volermela concedere.

PRESIDENTE. Veramente emendamenti non ve ne sono; ma su questo articolo ha domandato la parola il senatore Rossi Alessandro. Se ella però vuol parlare, ne ha facoltà.

Senatore ALFIERI. Io ieri pregai il Senato di voler differire il proseguimento della discussione sull'art. 13 ad oggi.

Il Senato acconsenti a questa mia domanda; e quindi ripeto che mi riservo di chiedere la parola quando avrò udito altri senatori, sperando ancora che mi dispenseranno di parlare, col trattare essi meglio che non lo farei io, i punti sui quali mi pare necessario di fermare l'attenzione del Senato.

PRESIDENTE. Il senatore Rossi Alessandro ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Con tutta la riverenza che è dovuta all'alto sentimento patriottico che in questo disegno di legge ispira il Governo, l'Ufficio centrale, i senatori, nelle diverse votazioni degli articoli precedenti, io, senza preoccuparmi del voto finale a scrutinio segreto, ultimo dei senatori, oso pigliar la parola sull'art. 13 che inaugura tutta una legislazione, dal n. 13 al n. 21 e via al n. 27, 28 e 31: mi varrà, più che altro, per fare una dichiarazione sommaria; e sarò fors'anche l'interprete del pensiero di altri senatori più riguardosi e più calmi.

Io non posso dispensarmi da un sentimento penoso ed oso profittare della libertà di parola per esprimerlo ai miei colleghi.

A me pare che quanto si inaugura dall'articolo 13 in avanti parta da questo principio che le istituzioni democratiche abbiano a significare, se non interviene il Governo a temperarle, la ignoranza e lo sperpero delle cose della storia e dell'arte del proprio paese; si renda quindi necessaria una legge assoluta all'interno e che sembrerà aristocratica all'estero.

A me pare che lo spavento della dispersione si sia impadronito dell'Ufficio centrale e del Governo, così da sopprimere ogni rispetto al diritto privato, all'economia delle famiglie ed alla stessa equità. Io comprendo l'opportunità

di codificare il patrimonio pubblico della storia e dell'arte, comprendo la necessità della unificazione della nostra legislazione in tale materia, e comprendo anche l'interesse vivissimo che vi deve portare il Senato; lamento i mezzi che si vogliono usare, lamento le forme, lamento l'esagerazione.

Io vedo convertirsi in capitoli di legge delle parole indeterminate, per cui resta affidato al temperamento, all'arbitrio delle così dette *autorità delegate dal Governo*, che noi non conosciamo, di giudicare, nonchè della economia, anche della quiete e della sicurezza degli sfortunati possessori di edifici, di avanzi, di ruderi, di mobili qualsiasi che abbiano ad essere compresi in quel fatale catalogo dell'art. 27.

Edifatti, permettetemi la volgarità dell'espressione, che cosa vuol dire in lire e danari l'art. 16 con queste parole: *oggetti d'antichità e d'arte che abbiano o per rarità o per importanza storica, o per eccellenza d'arte un valore eccezionale ed un altissimo interesse nazionale?*

Io vedo il diritto di espropriazione ed il diritto di prelazione gravati di formalità burocratiche, tali da poter divenire dinanzi ad una necessità famigliare di finanza la rovina del proprietario per un altro verso; che cosa vuol dire non tener conto del valore artistico e del valore storico, così dell'edificio, come del rudere dell'edificio?

E poi, con concetti così alti di vigorosa tutela, si direbbe la legge della impotenza, perchè costretta ad appoggiare la propria finanza alla tassa di esportazione, e alle multe. Una tassa che diminuisce di un 20% la proprietà artistica privata, potrebbe ben dirsi una tassa demagogica.

Questo, quanto allo spirito della legge, dall'art. 13 in avanti, che io non mi sento in animo di poter votare. Havvi di più che in questa forma la legge riesce di un singolare contrasto di opportunità rimpetto alle nostre generali condizioni economiche e finanziarie. Lasciamo là i musei che ne abbiamo anche troppi, e troppi sono anche gli oziosi attendenti ai musei. Lasciamo là gli eccessi di tutela del Governo che in certe circostanze non può neppure tutelare le sue biblioteche, i suoi gabinetti scientifici.

E mentre questi si diminuiscono con ignote sottrazioni, si parla di completare i musei dell'arte e della storia.

Lasciamo da parte che questa Italia da 20 e più secoli produce e fornisce il mondo intiero di capolavori delle arti belle; lasciamo da parte la celebrità e l'irradiazione che i suoi oggetti di arte portano nel mondo lontano.

E, malgrado tutto questo e malgrado le spogliazioni di guerra, i suoi tesori di arte si rinnovano e si moltiplicano tutti i giorni. Perché è la terra che ispira il genio italiano; sono la natura, il clima, il cielo. Son ben altri, ben diversi gli oggetti che abbisognano di guardie e di dogana. E frattanto è qui in Italia che corrono ad ispirarsi tutti gli artisti del mondo senz'uopo di coteste leggi.

Ma io termino col fare osservare di nuovo il contrasto dell'inopportunità. Voi sapete, o signori, che nell'altra Camera in questo giorno stesso si discute la legge d'assestamento del nostro bilancio e chi ha potuto leggerne la relazione immagina che di là si parlerà di politica africana, di problemi ferroviari, di nuove imposte, dell'oro sparito, della circolazione malata, del credito sospeso, della emigrazione e forse del corso forzoso che batte alle porte! Cose prosaiche, dirà taluno, rimpetto alle esigenze della storia e dell'arte!

Questo mi fa sovvenire, venti e più secoli fa, i senatori romani riuniti nel maestoso consesso, raccolti nei loro paludamenti, ad attendere impassibili l'avvicinarsi dei Galli al Campidoglio.

Sapete, o signori, quali sono i nostri Galli? Sono le nostre finanze.

Guardiamo pure alla storia ed all'arte, non dimentichiamo il nostro patrimonio nazionale, ma non esageriamo. Noi sappiamo che anche questa è una legge di spesa. Verranno, come desidera l'Ufficio centrale, tempi migliori per le finanze, ed io aggiungo: verranno tempi sopra tutto più liberali, anche nella mente del Governo, più equamente liberali: faremo allora quel più che oggi non è concesso.

Frattanto sarebbe prezioso che a questo momento noi interrompessimo la discussione degli articoli 13 in avanti del presente progetto di legge, come parmi sarebbe l'intenzione del senatore Alfieri; oppure di profondamente modificarli.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Ayrei desiderato che qualcuno dei rappresentanti dei principî del diritto

che seggono in questo Consesso, e vi portano tanto lume di dottrina e tanta forza di dialettica, avesse assunto la difesa della proprietà privata di fronte alle minacce che secondo me porta con sé questo articolo.

Dopo le amarezze che io provo già da qualche tempo di vedere come sia affievolito il sentimento della libertà, è forse la cosa più dolorosa il vederci incamminati per un sistema di legislazione che sotto tutte le forme viene ad intaccare l'istituto della proprietà individuale, istituto che si teneva saldissima base delle società civili. Parmi quasi che si venga a poco a poco a considerare la proprietà poco più che tollerata.

Da ogni parte s'impongono obblighi, divieti all'esercizio della proprietà. Da ogni parte essa viene diminuita sotto tutte le forme che può escogitare la scienza, non dirò della finanza, ma delle contribuzioni.

Ora io, non credendo di potere sostenere con l'efficacia necessaria la parte più particolarmente legale di questa discussione, vorrei piuttosto richiamare l'attenzione dei colleghi sui casi pratici più frequenti, ai quali può applicarsi questo articolo se il Parlamento gli darà la sua sanzione.

In primo luogo, l'articolo in questione mira all'espropriazione degli edifici dichiarati monumenti d'arte, di storia, ed inchiusi nei noti cataloghi, ai quali già tante volte si è dovuto accennare anche nelle tornate precedenti, quando i proprietari non siano in grado di mantenerli in buono stato, di farvi gli opportuni restauri.

A questo concetto di espropriazione io mi permetterò di contrapporre quello che è prevalso presso una nazione vicina, che è pure governata da istituti assolutamente democratici. Quando colà un monumento di proprietà privata è stato dichiarato da Commissioni competenti monumento nazionale, a titolo storico od artistico, la legislazione francese non ne decreta l'espropriazione; ma invece si assegna un sussidio al proprietario, il quale, coi mezzi propri, dimostri di non potervi sopperire.

Mi pare che non solo la diversità, ma la contraddizione sia piena tra il sistema che noi vogliamo introdurre in Italia e quel che vige in Francia. Non mi pare davvero che questa contraddizione risulti ad onore nè a testimonianza

del sentimento della giustizia e dell'equità nel sistema che si vorrebbe regalare all'Italia.

Secondo l'art. 13 è minacciato l'espropriare a quelle famiglie che sono per avversità di casi ridotte a non avere i mezzi di conservare o ristaurare il monumento storico od artistico, a norma delle ingiunzioni delle pubbliche autorità.

Tanto vale il dire che la legge aggrava le condizioni dolorose di coloro cui per l'opposto dovrebbe venire in aiuto.

E non basta: che prima di espropriare quel edificio ne scema il valore, e quindi impoverisce ancora quell'infelice proprietario.

Nè credo di contraddire all'opinione espressa or ora dall'onor. senatore Alessandro Rossi, quando imputo di indeterminatezza l'espressione di cui si servono parecchi articoli di questo progetto, quando dico che il valore storico, il valore artistico, il valore, come oggi volgarmente si dice, di *curiosità* di un monumento, si può calcolare perfettamente a soldi e denari.

Io domando se sia giustizia, se sia equità, se sia umanità lo spogliare colui che, finchè ha potuto ha conservato questo che si dice parte del patrimonio nazionale, ma che certo è anzitutto patrimonio privato.

Bastano queste considerazioni a dimostrare che questa legge invade malamente il campo della proprietà privata, che deve rimanere distinto da ciò che spetta allo Stato, cioè la conservazione dei monumenti che sono sotto qualsiasi forma di ragione pubblica.

Prima di ingerirsi del governo che i privati fanno della loro proprietà, pensi lo Stato, pensino le autorità pubbliche al buon governo della proprietà pubblica.

Provvedano in modo più degno e più largo, se le loro finanze lo consentono, alla conservazione ed ai restauri dei propri monumenti. Certamente molto si fa, ma non passa mai anno senza che da più parti d'Italia s'odano censure e lagnanze (lagnanze qualche volta molto giustificate) per l'incuria di cui patiscono i monumenti che sono di ragione pubblica.

Ora io vi domando: con quale diritto il Governo viene in certo modo a colpire d'una penalità, e di quale penalità! i privati non d'altro colpevoli che di seguire il suo esempio?

Nei limiti che ho accennati, ci rimane un

largo campo da percorrere, molti utili provvedimenti da prendere.

Augurerei che, di fronte ai bisogni ed ai desiderî per questa parte, noi potessimo con qualche sicurezza avere la speranza che lo Stato da qui a non molto abbia a sua disposizione i mezzi adeguati. Allora non respingerò certo l'esame di disposizioni che stabiliscano la prelazione dello Stato sugli oggetti o sugli edifici di proprietà privata, che i loro possessori volessero alienare.

Più guardingo sarei più per ragioni di principio forse, che per ragioni pratiche, e quindi un poco inclinato a qualche concessione per instabilire delle tasse speciali sopra oggetti, i quali, ben lungi dall'essere prodotti di entrata per coloro che li posseggono, sono più che altro occasioni ed obblighi di spesa e di fastidi. Ma, pur facendo le più ampie riserve, non mi rifiuto di seguire l'Ufficio centrale ed il Governo anche su questa via, nella quale e l'uno e l'altro, insieme alla Camera dei deputati, hanno posto così risolutamente il piede.

Mi duole, lo dico ancora una volta, d'avere la parola così poco efficace e che così poco risponda alle profonde mie convinzioni su questo proposito. Ho fatto quel poco che la mia coscienza m'imponessa e le mie forze permettevano, e mi auguro che voci più autorevoli della mia prendano le difese della proprietà privata contro le invasioni continue della potestà pubblica.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Guarneri ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. Mi limiterò a dire poche parole sull'articolo in discussione. Esso infligge una sanzione penale di eccezionale gravità, giacchè dà al potere del ministro la facoltà non solo di espropriare gl'immobili, ma anco di valutarne il prezzo, senza tener conto del valore artistico o storico dell'edificio.

Ora questa sanzione è data indistintamente per diversi casi, che non hanno fra loro analogia.

I casi sono i seguenti: Primo, *quando il proprietario insista per ottenere la facoltà di distruggere l'edificio*. In questo primo caso mi sembra logico, che quando il proprietario non ha altro intento che demolire l'edificio, allora

lo Stato, nell'interesse dell'arte o della storia abbia il diritto alla sua volta di espropriarglielo, e di non pagargliene che il prezzo comune, senza tener conto del suo pregio artistico, o storico, che il proprietario appunto voleva distruggere.

Però le stesse ragioni non mi sembrano governare gli altri casi, giacchè soggiunge il progetto di legge: « Quando il proprietario insista per ottenere la facoltà di *alterare il suo edificio* ». Or mi sembrerebbe troppo grave, solo perchè il proprietario voglia alterare il suo edificio, che lo Stato abbia il diritto di espropriarglielo, pagandoglielo, direi, al suo prezzo materiale; molto più che questa parola *alterare* ha un senso sì elastico, che si presta a tante interpretazioni.

Ieri abbiamo udito l'onorevole Ferraris colla sua alta competenza criticare questa frase, appunto per la sua incertezza; e quindi parmi che qui non sia il caso di applicare questa severissima sanzione penale al proprietario, che solo chiede di alterare il suo edificio.

Vi è poi anche un terzo caso, in cui quella pena è minacciata, ed è quando il proprietario, intimato a provvedere alla conservazione dell'edificio, vi si rifiuta, o non vi provveda. Or può avvenire, che il proprietario alcune volte non abbia i mezzi come sopperire al bisogno di riparare il suo edificio artistico o storico. Ed in questo caso signori, gli infliggerete la gravissima pena, che egli ne perda il valore maggiore, il valore storico o artistico? Mi pare che ciò sia troppo aggravare la mano su lui, e troppo conculcare il diritto della privata proprietà. E molto più, che questo caso è già previsto nei precedenti articoli, ove si è abbondato di sanzioni penali, onde costringere il proprietario, volente o nolente, a conservare e riparare il suo monumento d'arte, o di storia. Perciò non comprendo perchè si debba aggiungere quest'altra sanzione penale, di toglier cioè il valore artistico o storico, e di pagarne il solo prezzo materiale a chi semplicemente non può ripararlo.

Ma havvi un ultimo caso previsto dal detto articolo, ed è quello in cui il proprietario *contravvenga alle altre disposizioni, di cui al precedente articolo 10*.

Ora, l'art. 10, già votato da noi, prevede il semplice caso di un proprietario, il quale

abbia restaurato o alterato l'edificio, senza la preliminare *licenza del Ministero*.

Sicchè, se vi è un uomo il quale abbia ardito di por mano al proprio edificio monumentale per ripararlo, omettendo questa semplice formalità, di chiedere la licenza al ministro, egli cadrà sotto la gravissima pena di averlo espropriato e pagato secondo il suo valore brutto.

Mi pare, o signori, che tutti questi casi costituiscano una scala graduata, e ben differente nei suoi gradi, e che ve ne siano alcuni, i quali non abbiano nessuna analogia tra loro, sicchè non debbano restringersi in un unico gruppo, e minacciare chi cada in uno qualsiasi di questi svariati casi della stessa pena di espropriazione, e di questa specie di espropriazione che non ha antecedenti nel diritto nostro; e tutto ciò, lo ripeto, parmi che sia troppo grave.

Ecco perchè credo, che si potrebbe conservare l'articolo nella sua prima parte e limitarlo a questo testo:

« Quando il proprietario insista per ottenere la facoltà di distruggere il suo edificio, sarà in facoltà del Ministero della istruzione pubblica di procedere per sè, o per altri enti locali, alla espropriazione, colle norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma nella valutazione del prezzo non dovrà tenersi conto dei pregi artistici o storici dell'edificio ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. L'onor. senatore Guarneri ha svolto talune considerazioni sulle penalità nelle quali potesse incorrere colui che avesse alterato un edificio monumentale; ma non bisogna anticipare la discussione su di un argomento di tanta importanza, e conviene riservarla al momento in cui verranno in discussione gli articoli di questo progetto relativi alle sanzioni penali.

Ed entrando ad esaminare in merito la disposizione di questo articolo, io ne accetto la prima parte, che dà facoltà al ministro della istruzione pubblica di procedere all'espropriazione con le norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, ma insisto per la soppressione delle parole, che *nella valutazione del prezzo non dovrà tenersi conto dei pregi artistici o storici dell'edificio*.

Se è vero che nell'espropriazione per causa di pubblica utilità non deve tenersi conto del

prezzo di affezione, è pur vero che il prezzo dev'essere quello che avrebbe il fondo espropriato in una libera contrattazione; a tutto ciò provvede la stessa legge del 25 giugno 1865 in ordine all'espropriazione dei monumenti storici o di antichità nazionale, e nell'art. 85 si legge che l'indennità a pagarsi è quella della stima per mezzo di periti. E non mancano esempi della valutazione delle indennità per mezzo di periti. Basta ricordare l'espropriazione parziale della Farnesina in occasione dei lavori del Tevere, per rimanere convinti che del lavoro artistico si è tenuto conto nel determinare l'indennità dovuta allo espropriato.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Quattro onorevoli senatori hanno discorso di questa materia. Io non dico che mi sarà facile il rispondere con ragioni convincenti ai due ultimi, i quali peraltro si sono tenuti dentro il tema dell'articolo che si discute.

L'onorevole senatore Rossi invece ne è uscito; trattando di questioni generali le quali mi sembra si riferiscano a qualche cosa di più largo che veramente non sia il diritto della proprietà privata. Quindi io non debbo ribattere argomenti che escono dall'articolo in esame. Ma una cosa mi duole e questa è che la nota dell'onorevole senatore Rossi sia stata pure quella dell'onorevole senatore Alfieri.

Essi hanno detto che il Governo dà tale esempio d'incuria nel tutelare e difendere i monumenti suoi, che pare quasi strano si voglia tanto preoccupare dei monumenti che appartengono alla proprietà privata.

È vero che uno dei due oratori ha trovato per me una scusa nelle condizioni del bilancio; ma se si fa carico al Governo dei monumenti che cadono, mi pare sia debito di giustizia il considerare quanti monumenti esso restaura. E quando si vede che non solo con stanziamenti sul bilancio, ma con leggi speciali si ricorre al Parlamento per mantenere questo o quel monumento importante, non si può più rivolgere biasimo al Governo, ma si deve piuttosto compatire la comune condizione, la quale non permette di fare quanto il Governo mostra di volere.

Ora veniamo alla questione specialissima che

ci sta dinanzi e così potrò dare qualche risposta ai due onorevoli senatori che primi parlarono.

Io prego anzitutto il senatore Guarneri e il senatore Miraglia e con essi il Senato a rendersi conto di ciò che sia di ciò che voglia l'art. 13.

Quest'articolo considera il proprietario in uno stato determinato. È un proprietario che vuol distruggere, vuole alterare l'edificio storico o monumentale posseduto da lui, e ve lo dichiara; quindi ogni considerazione la quale non derivi strettamente dall'intenzione così espressa dal proprietario, deve essere messa assolutamente da parte. Qui non si tratta di proprietà in genere, nè si vuole spogliarne chicchessia. E invero è assai singolare che si parli di spogliazione, a proposito di una disposizione per la quale il proprietario verrebbe ad essere legalmente espropriato di quella proprietà che egli vuol distruggere e che lo Stato gli paga.

Io debbo adunque assolutamente respingere nonchè il fatto che non può essere, ma persino la parola *spogliazione* che venne usata.

Quando s'intenda bene essere fine di questa legge il non permettere che il monumento, il quale abbia valore artistico o storico, scompaia dal nostro paese; che rimanga incolume ogni anello della catena onde si forma la nostra tradizione storica ed artistica; quando si consideri che uno di questi monumenti appartiene a tale il quale vi dice che vuole distruggerlo o alterarlo, è permesso di negare che qui sia il caso di un'utilità pubblica, la quale muove il Governo a volere che danno simile non si arrechi nè alla nostra arte nè alla nostra storia?

Considerazioni generali di proprietà privata non debbono entrare nè aver valore là dove il privato da se stesso distrugge la sua proprietà. E quindi mi pare che tutti i casi a cui alludeva l'onor. Guarneri si riducano ad uno. Qualunque significato si voglia attribuire alla parola *alterare*, è sempre quello di rendere una cosa diversa da ciò che è. Chi altera un monumento lo rende diverso, e quindi ciò non si deve permettere quando si conosca la grande importanza del monumento.

Adunque, cancellare quella parte dell'articolo, come proponeva il senatore Guarneri, sarebbe non voler conseguire il fine della legge, che è quello dell'incolumità dei monumenti.

Io credevo che l'onor. senatore Miraglia, colla sua autorevole parola, avrebbe difeso il diritto dello Stato in questa questione di proprietà privata.

Ma egli invece ha deluso le mie speranze proponendo di sopprimere l'ultima parte dell'articolo, con che si getterebbe il Governo in un mare di guai.

Benchè qualche senatore si sia augurato il ritiro di questa legge per vederla ripresentare in tempi migliori, io son sicuro che questi tempi migliori non verrebbero più.

Lo stesso Ufficio centrale ha una mezza volontà, come appare dall'articolo ultimo da esso aggiunto, di veder liberare quelle cose che le nostre leggi mantengono ancora legate. Ciò non è certamente effetto dell'opinione dell'Ufficio centrale, ma è una specie di partecipazione alle opinioni le quali si vanno via via diffondendo.

Ora, sa egli l'onor. Miraglia che cosa nascerebbe quando fosse tolta quest'ultima parte dell'articolo? Che tutti verrebbero a dire allo Stato: vogliamo alterare, vogliamo distruggere. Ma egli ha citato monumenti. Ecco: la Farnesina, per esempio, non calza. La Farnesina non era nelle condizioni di una proprietà che vuolsi distruggere o vuolsi alterare.

Ma, io dico, se non per la Farnesina, può venire la tentazione per il palazzo Farnese, e per i grandi palazzi che avete dinanzi agli occhi e sono enormi.

Pigliamo le grandi città dove le pigioni crescono ogni dì: le ampie sale di una volta, ove respiravano più liberamente i nostri vecchi, diventano piccoli gabinetti, e intanto le pigioni crescono ognora e la trasformazione ve le piglia tutte quante, onde in breve non resterà più in esse nulla di monumentale.

Ricordo ciò che leggesi in certa relazione ad una legge precedente, dove s'immagina, certo esagerando, un palazzo ducale, nel quale, in luogo degli ampi finestroni ornati, si vengano ad aprire le finestrine delle case nostre, nelle quali moltiplichiamo i piani per moltiplicare il reddito.

Qualche cosa di simile vi diranno anche coloro che non lo vogliono fare, perchè torna loro utile per farsi pagare il valore artistico. Oggi saranno edifizii medioevali, domani quelli del rinascimento, l'architettura insomma in voga

nel quarto d'ora, perchè anche il gusto estetico, oltre gli eterni principî che lo governano, ha modificazioni che rispondono all'ambiente entro cui in un dato momento esso si svolge. E però colui che sospetta di veder passare la smania pel genere di antichità da lui posseduta, dirà al Governo: Io distruggo.

Nessuno Stato, e meno che mai il nostro, potrebbe essere in grado di comprare tutte le meraviglie ed i tesori artistici che per tal modo gli verrebbero offerti. E quando pure ciò fosse possibile, ci potrebbe piacere, nel nostro sentimento nazionale, che i possessori di opere monumentali venissero a frotte come pezzenti a domandare al Governo di comprare la cosa loro? Che paese sarebbe questo? Allora ben si potrebbe ripetere per esso le parole che Sallustio mette in bocca a Giugurta: « Ho veduto che tutto è venale ». È gran ventura, unica veramente, che i nostri grandi monumenti architettonici non possono essere fatti viaggiare sulle strade ferrate: altrimenti sparirebbero tutti. Quindi la considerazione dell'onor. Miraglia mi pare non debba muovere il Senato, imperocchè sono due condizioni assolutamente diverse. L'articolo dice: « Il proprietario che distrugge non deve pretendere il valore artistico o storico ».

E come potrebb'egli pretendere il valore di ciò che vuole distruggere? E non sarebbe davvero curioso che gli si pagasse quello che vuole buttare via?

Quindi io prego il Senato a consentire che l'Ufficio centrale con quest'articolo di legge, il quale mi pare lontano dall'offendere i diritti di nessuno, stenda una mano a quella famiglia, a quell'individuo, il quale, costretto dalla necessità a lasciar cadere il proprio edificio o a distruggerlo, dovrebbe perciò sopportare o il danno della rovina o l'onere della ricostruzione dell'edificio medesimo. Ora appare manifesto che in tali casi meglio ad esso converrebbe il venderlo allo Stato.

Quindi io prego in primo luogo il Senato, al punto in che siamo giunti della legge, di non volere, pur considerando i punti di essa attinenti alla proprietà, farne oggetto di questione generale che qui non avrebbe appropriata sede. E inoltre vorrei pure pregarlo di accettare un articolo, il quale mi pare proprio ispirato a vera equità ed a giustizia.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Malgrado le spiegazioni date dall'onorevole ministro io resto impenitente.

Le cause per le quali il proprietario può alterare o distruggere l'edificio derivano da malizia o da mancanza di mezzi per sopperire alle spese. Nell'uno e nell'altro caso, o si vuole, per determinare l'indennità, partire da un criterio nuovo e non contemplato nel presente progetto, cioè o dire che il fondo espropriato era sottoposto ad una servitù legale di pubblica utilità, o si vuol partire dai criteri contemplati dalla legge di espropriazione 25 giugno 1865. Or di servitù legale non si può discutere perchè la proposta ministeriale non la suppone, e conseguentemente, volendosi partire dai criteri contemplati dalla legge di espropriazione, è forza applicarne le disposizioni nella loro interezza.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. Risponderò brevemente all'onor. ministro della pubblica istruzione.

Egli ha potuto rilevare, che io nel caso della distruzione conservava al ministro la doppia facoltà dell'espropriazione e del prezzo materiale. E ciò era una larga concessione, perchè anche la distruzione può aver luogo per speculazione. Ed in alcune frasi dell'onor. ministro io già leggo, che egli non ignorava che si può distruggere per iscopo di speculazione.

Uno o due anni or sono, è avvenuto in Francia il caso di un proprietario, il quale cogliendo l'occasione che una strada ferrata passava ai piedi del suo castello, l'ha demolito, e ne ha venduti i ruderi pezzo a pezzo a certi speculatori, cioè, la *tourelle*, il camino, le colonne, il prospetto, ecc., i quali poi sono stati rivenduti o ad inglesi od a ricchi commercianti francesi; e quei ruderi sono poi partiti, numerati successivamente; e cogliendo l'occasione della strada ferrata, sono stati trasportati a buon mercato, e poi sono stati ricostruiti in altro luogo. Ed il proprietario ha ricavato un tesoro dal suo vecchio castello.

Sicchè nel caso di chiesta licenza per distruzione, il dare allo Stato il diritto della espropriazione e di pagarne solo il prezzo della materia prima, è un certo che di sacrificio; che però può infliggersi a colui, il quale ha il van-

dalismo di distruggere un monumento artistico o storico, per cavarne moneta.

Non è così però negli altri casi.

L'onor. ministro ha oggi presa nel suo peggior senso la parola *alterare*; cioè, nel senso di una specie di distruzione artistica o storica, o meglio di alterazioni che tolgano i caratteri speciali a quell'edificio sicchè cessi di essere un monumento d'arte o storico.

Mentre mi pare, se la mia memoria non mi inganna, che ieri egli e qualcuno dei membri dell'Ufficio centrale, in risposta all'onor. Ferraris, dissero, che quella parola aveva tutt'altro significato; cioè, che essa era usata nel senso di toccare l'edificio ma solo per conservarlo. Ed è appunto in questo senso, che noi l'abbiamo impiegata nell'art. 6, dove abbiamo sancito, che i monumenti non potranno essere *alterati* o restaurati, senza l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Ora, se la parola *alterata* dovesse essere interpretata nel senso di peggiorare, e di demolire artisticamente l'edificio, allora sarebbe stato un non-senso, un'assurdità, che noi avessimo voluto ritenere in questo caso, che ciò potesse aver luogo mercè l'approvazione del ministro della pubblica istruzione; sicchè in questa legge, che non è certo di felice redazione, una volta che abbiamo battezzata la frase *alterare* nel senso di conservare e di riparare al danno del tempo, non possiamo ora accettarne un altro senso, cioè di una quasi demolizione monumentale.

Ecco perchè io escludeva dall'applicazione di quella severa sanzione penale il caso dell'alterazione dell'edificio; e ritengo che l'alterazione dell'edificio, nel nostro senso, in quel dizionario che ieri abbiamo un po' creato a nostro modo, non importi se non conservazione, anzi miglioramento di un edificio.

Però vi sono altri casi che non sono nè distruzione nè alterazione; il caso, ad esempio, in cui un povero diavolo, permettetemi la frase, intimato dal Governo a riparare il suo edificio, per provvedere alla sua conservazione, vi si rifiuti, non avendone i mezzi.

Ma puniremo quest'uomo, perchè si trova nell'istessa condizione della finanza italiana nell'anno di grazia 1888? (*ilarità*). Lo puniremo con l'espropriazione dell'edificio, e colla perdita del suo valore artistico o storico? Allora mi

permetterà l'onor. ministro dell'istruzione pubblica, che io chiegga l'applicazione della pena del taglione allo Stato, e ciò nell'interesse dell'arte e dei monumenti; cioè che sia concesso ai privati, o ad un'associazione il diritto di espropriazione; per togliere allo Stato un monumento che cade, e che desso non ripara. Dovrebbe allora inscrivere qui una sanzione penale a carico dello Stato, come s'inscrive a danno del privato; giacchè l'interesse dell'arte, o della storia è identico nei due casi; e la giustizia non ha limiti, nè conosce differenze.

E se questa penale cadrà sul capo dell'infelice proprietario, che non ha risorse pecuniarie, dovrebbe ugualmente gravare sul ministro dell'istruzione pubblica o delle finanze, che non trovano i fondi per riparare un edificio monumentale o storico dello Stato.

Viene poi l'altra clausola che è ugualmente grave; cioè: Quando questo proprietario contravenga alle altre disposizioni di cui nel precedente art. 10..... che io leggerò, se il Senato me lo permette.

Esso è così concepito:

« Gli edifizii di proprietà privata, che si trovino iscritti nel catalogo di cui all'art. 25, n. 3, dovranno essere conservati a cura dei proprietari, e non potranno essere alterati e restaurati, senza la *licenza* del Ministero della pubblica istruzione, al quale è riservata l'approvazione dei progetti, ecc. ecc. ».

Dunque se un proprietario manca a questo suo debito di domandare la licenza, se cade, direi così, nella contravvenzione prevista da questo articolo, se non si attiene alla sorveglianza fissata dal ministro, oppure dall'autorità competente, esso, signori, cade di diritto sotto la sanzione penale dell'art. 13; mentre l'art. 12 già votato ha stabilito la sua speciale sanzione; perchè ivi è detto, che in questo caso il ministro ha il diritto di fare sospendere i lavori, quando fossero condotti senza criterio artistico.

Perchè adunque aggravare la mano? Perchè assimilare questi casi che sono agli antipodi? Io non posso comprendere, che vi sia alcuna analogia tra colui che distrugge l'edificio e colui che lo modifica, (perchè l'alterare non vuol dire distruggere), e colui il quale non può ripararlo, e colui il quale lo ripara senza li-

cenza; sicchè non posso ammettere che tutti debbano cadere sotto la stessa grave sanzione penale.

Io insisto adunque, o signori, nella mia mozione: che sia limitato il caso a chi domanda di distruggere il suo edificio.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Consenta il Senato che io, prima di esporre poche osservazioni intorno all'articolo di cui si sta disputando, legga una nuova redazione dell'articolo stesso, concertata tra l'onorevole collega Auriti e me. Forse dalla lettura di essa appariranno interamente concordate le idee opposte che si disputano il campo: l'interesse pubblico alla conservazione dei monumenti storici ed artistici; il diritto della proprietà privata che tutti dobbiamo voler tutelato. La redazione dell'articolo sarebbe la seguente:

« Quando pel fatto o per l'omissione del proprietario dell'edificio venga danno attuale, o pericolo imminente che ne sia distrutto o menomato il valore artistico o storico, sarà in facoltà del ministro d'istruzione pubblica di dare provvedimenti urgenti di conservazione, e di procedere per sè, o per altri enti locali, all'espropriazione colle norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma nella determinazione dell'indennità non si terrà conto della parte di valore artistico o storico compromessa dal fatto o dall'omissione che dà luogo all'espropriazione ».

Per questa guisa, sembra a me che non si deroghi al diritto comune; che si salvi il patrimonio artistico dello Stato senza grande sacrificio per il pubblico erario; che si rispetti il diritto di proprietà per quello che è e per quello che sarebbe stato, data la volontà o di distruggere l'edificio monumentale, ovvero di farlo in parte deperire; e si stabilisca così una norma a coloro che debbono fissare l'indennità, i quali dovranno assolutamente averla presente, perchè in fatto di monumenti pubblici la libera contrattazione è qualche cosa più di ideale che di reale.

Io credo che il proprietario di un edificio, che abbia soltanto un valore artistico o storico e non redditizio, cercherà modo, prima di farlo deperire, di venderlo pel suo valore attuale storico od artistico; e si risolva al depe-

rimento e alla distruzione soltanto col fine recondito (per l'articolo che stiamo discutendo) che lo Stato si muova a pagarglielo per un valore che altrimenti gli sarebbe impossibile di realizzare.

Se il Senato trova nella proposta nuova redazione contemperati i due principî, di salvare cioè il patrimonio artistico dello Stato e rispettare, fin dove è possibile, i diritti di proprietà privata senza un aggravio eccessivo della pubblica finanza, dovrebbe, a mio avviso, dar suffragio favorevole all'articolo medesimo.

Occorrendo altre dilucidazioni, le darò al Senato; ma prima aspetto che l'Ufficio centrale dica il parer suo sull'articolo siffattamente emendato.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Signori, io sono stato molto impressionato dalle parole che in principio della discussione di questo articolo hanno pronunciate gli onorevoli senatori Rossi Alessandro ed Alfieri. Però bisogna essere chiari. Senza dubbio — se un danno grave non venisse all'interesse dell'arte, che in Italia è un interesse non solo morale ma anche materiale — nella condizione in cui nel nostro paese si trova la legislazione sopra questa materia, diversa da una ad altra provincia ed anche di difficile esecuzione — crederei anch'io che non convenisse imbarcarsi in una legge generale che può portare qualche aggravio alla finanza. Ma, o signori, qui siamo davanti ad un interesse così importante — e la stessa legge in qualche parte rimedia ed offre i mezzi per provvedere alle spese a cui essa dà luogo — che non mi pare sia il caso di sollevare la questione finanziaria.

Le parole dell'onorevole Alfieri sono state anche più gravi in quanto riguardano l'interesse massimo che noi tutti senza alcun dubbio vogliamo tutelato, della proprietà privata.

Ma anche su questo argomento bisogna rendersi conto di certe esigenze ineluttabili.

Senza dubbio, se si vuol lasciare integralmente libera la proprietà privata in materia di monumenti d'arte, accadrà frequentemente il caso al quale alludeva l'onorevole preopinante senatore Guarneri.

Vi saranno monumenti le cui facciate saranno demolite con giudizio, e i pezzi diligentemente

numerati se ne andranno per mezzo delle ferrovie al di là delle Alpi.

Noi abbiamo visto andare all'estero una infinità di oggetti d'arte preziosi che erano dapprima una ricchezza per la nazione, un richiamo degli stranieri, un onore pel paese.

Noi dunque dobbiamo tutelare questo patrimonio nazionale, e qualche vincolo più o meno forte noi dobbiamo mettere alla proprietà privata di questi oggetti se vogliamo ottenere l'intento.

Leggendo questa legge è sembrato a me che essa, in quanto si tratta delle proprietà dello Stato, dei comuni, delle provincie e delle Opere pie, fosse estremamente rigorosa; ma che il suo rigorismo si rallentasse alquanto quando si tratta della proprietà privata. E ciò io lo trovo giusto per quei riguardi che si debbono ai privati cittadini, ai quali non bisogna imporre vincoli se non nel caso in cui veramente ci sia un interesse generale predominante da tutelare.

Premessa questa avvertenza, che si applica non solo all'articolo in questione, ma anche ai successivi, pare a me che, scendendo all'esame dell'articolo, se ne possano intendere gli effetti.

Io non comprendo bene tutte le conseguenze delle distinzioni che l'onorevole mio collega Guarneri faceva or ora sui diversi casi che quest'articolo prevede ed ai quali provvede.

Egli conveniva che al proprietario che insista per ottenere la facoltà di distruggere un monumento, si possa espropriare il monumento stesso.

Ma si opponeva a che la stessa disposizione si applicasse a colui che lo vuole alterare, o che richiamato a provvedere alla sua conservazione vi si rifiuti, o di fatto non vi provveda.

Ma, o signori, cominciamo dal primo caso: *alterare un monumento*.

L'onorevole senatore Guarneri ha affermato che noi abbiamo dato ieri una nuova intelligenza alla parola *alterare*.

Egli accennò che abbiamo detto che la parola *alterare* significa modificare, significa conservare.

Per dir la verità, nella discussione di ieri a me non parve di capir questo.

La parola *alterare* significa mutare, cambiar le forme, le disposizioni, l'apparenza del monumento. E se il monumento è un monumento

architettonico che trae il suo pregio artistico dalle sue forme, dal suo disegno; mutando questo disegno, voi l'alterate, e alterandolo voi ne distruggete assolutamente il merito artistico.

Ecco, secondo me, l'intelligenza vera che bisogna dare alla parola *alterare*. Quindi, per me, per esempio, chi abbia un palazzo la cui facciata sia un'opera cospicua o di Michelangiolo, o di Raffaello, o di qualche artista insomma di qualche rinomanza, se per suo comodo ne vuole allargare le finestre, o aggiungervene una, o farvi delle botteghe a pianterreno, quegli, io dico, altera il suo edificio.

E questo, me lo permetta l'onorevole preopinante, equivale assolutamente a distruggerne il merito artistico; e, per me, è anche più biasimevole che demolire il monumento, perchè l'interesse di alterare un edificio può esservi solo per renderlo di migliore prodotto negli affitti e di aumentarne la rendita, mentre il distruggerlo implica sempre un sacrificio che può essere grave; quindi io credo che riunire in quest'articolo l'« alterazione degli edifici di pregio artistico » alla « distruzione » stia benissimo e sia perfettamente giustificato.

Parimenti, mi pare, che allo stesso modo debba trattarsi il proprietario che si rifiuti di restaurarli, di tenerli in piedi o che anche dopo aver acconsentito di mantenerli e di farvi le spese necessarie, non lo faccia e li lasci cadere; allo stesso modo si deve trattare quel proprietario che si trovi in queste condizioni, abbandoni, cioè, non si curi di questo valore che ha nelle mani, ed evidentemente lo lasci disperdere.

È evidente che, come si trovava giusto che si potesse espropriare chi vuol distruggere il proprio monumento, si debba pur poter espropriare negli altri casi, nei quali si tratta della conservazione di questi monumenti artistici.

Veniamo però all'ultima parte dell'art. 13. Confesso che io scendo con una certa trepidazione a toccare un argomento trattato così a fondo da un illustre giureconsulto com'è l'onorevole Miraglia.

Però una cosa mi pare chiara, ed è che quando un proprietario vuol distruggere o lascia distruggere e alterare, nel senso che ho detto ora, un monumento, disperdendone così il valore artistico, dimostra chiaramente che di questo valore artistico egli non fa alcun caso affatto: allora confesso che non veggo perchè il Go-

verno che vuole espropriare e comprare quel monumento, debba al proprietario pagare quella parte di valore artistico di cui egli non faceva alcun conto, e che voleva fare scomparire.

Perciò l'inciso ultimo di questo articolo, il quale dispone che nella valutazione del prezzo non si terrà conto dei pregi artistici e storici dell'edificio, giudicando col solo buon senso, nè pretendendo di portarvi nessuna cognizione giuridica alla quale sono profano, mi pare che sia perfettamente giustificato.

Il proprietario voleva distruggere l'edificio, non ci pigliava niente; noi gli paghiamo l'edificio in quanto può essere abitabile, in quanto può dare una rendita, gli diamo un capitale che egli avrà per sempre in godimento, ma non gli paghiamo quella parte da lui non apprezzata, e che voleva distruggere. Questo mi pare il significato di questo articolo; quindi francamente io l'articolo lo lascerei stare, o, tutto al più, se insistono gli onorevoli senatori i quali vogliono assolutamente emendarlo, si potrebbero togliere quelle parole che dicono: *o contravvenga alle altre disposizioni di cui al precedente articolo*, perchè all'art. 12 vi è già una punizione per chi contravviene a quelle disposizioni, ed allora sarà inutile aggiungerne un'altra, la quale del resto verrà da sè; perchè, se per fare ciò che è detto all'art. 10 quel proprietario vuole distruggere il suo monumento, il Governo avrà sempre diritto di espropriarlo. Mi pare dunque che siano un di più quelle parole, e che possano essere tolte.

Tutt'al più consentirei volentieri a questa modificazione.

Io non voglio tediare il Senato e non mi dilungo maggiormente, ma lo prego di tener ferme fin che può le disposizioni di questa legge, che di già sono molto riguardose in molte parti quando si tratta di privati, perchè, andando avanti a far emendamenti, si rischierebbe di renderla inefficace.

Siccome, del resto, io non voglio colla mia disadorna parola ripetere quello che ha detto l'onorevole ministro, non mi dilungherò a dimostrare che il togliere l'ultimo inciso di questo articolo non condurrebbe ad altro che a far sì, che molti proprietari si presentassero al Governo per domandare che fossero espropriati i loro edifici.

PRESIDENTE. Abbiamo due emendamenti a questo articolo.

Il primo è del senatore Guarneri....

Senatore ALFIERI. . . . Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Guarneri propone che l'art. 13 sia ridotto in questa forma:

« Quando il proprietario insista per ottenere la facoltà di distruggere un suo edificio monumentale o storico, sarà in facoltà del Ministero della istruzione pubblica di procedere per sé o per altri enti locali alla espropriazione ».

Il resto dell'articolo resta nella forma in cui è.

L'emendamento proposto dal senatore Calenda abbraccia tutto l'articolo, e dice così:

« Quando pel fatto o per l'omissione del proprietario dell'edifizio venga danno attuale o pericolo imminente che ne sia distrutto o menomato il valore artistico o storico, sarà in facoltà del Ministero d'istruzione pubblica di dare i provvedimenti urgenti di conservazione, e di procedere per sé o per altri enti locali alla espropriazione con le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma nella determinazione della indennità non si terrà conto della parte di valore artistico o storico compromessa dal fatto o dall'omissione che dà luogo alla espropriazione ».

Ora la parola spetta all'onorevole Alfieri.

Senatore ALFIERI. Per quanto dai fautori dell'art. 13 sotto la forma nella quale ce l'ha presentata l'Ufficio centrale, o per lo meno ne' suoi principi informativi, esso sia stato validamente sostenuto, io non posso ancora arrendermi a quei ragionamenti.

Comprendo che la mente di molti di coloro che si sono più particolarmente occupati di questa questione, debba essere in certo modo assorta da certe preoccupazioni e colpita da certi casi che in Italia sono più frequenti che in qualunque altro paese, per la nostra ricchezza grandissima di edifizii artistici e di memorie storiche; ma d'altra parte coteste persone hanno rivolto troppo esclusivamente il pensiero ad un ordine di fatti particolari.

Onde non si sono avvedute che gli effetti di questa legge altererebbero in Italia tutte le condizioni d'una infinità di proprietà private delle quali molte sfuggono ora ai fautori di questa legge, ma che appena essa fosse pro-

mulgata, sarebbero minacciate o perturbate in diversissime guise.

Già parecchi dei miei colleghi hanno notato come la designazione degli oggetti ai quali questa legge si applica, rimanga vaga ed indefinita.

Ben si sa quanto la mancanza di precisione nei termini di legge dia poi luogo a liti ed a disparità di giudizi e possa nuocere alla efficacia dei provvedimenti sanciti.

Questa legge impone *a priori* (e dove non le impone, le minaccia) molte servitù di cui i più esperti giureconsulti potrebbero farci agevolmente calcolare l'estensione o gli effetti pratici. Onde torno a dire che il mettere i piedi in questa via parmi cosa molto grave, e oserei dire, pericolosa.

L'onor. ministro dell'istruzione pubblica ed altri oratori invocarono ad esempio il palazzo Farnese.

Ma, o signori, potete voi immaginare quale sarebbe la situazione del proprietario del palazzo Farnese (non parlo dell'attuale) quando per una quantità di vicende, che non sono poi così rare, ogni suo avere fosse ridotto a costoso possesso e gli si dovesse applicare il disposto di questa legge?

Che proprietà è mai quella di un palazzo nel quale l'autorità pubblica, un giorno, potrà introdursi per verificare in quanti scompartimenti si tramezzi una grande sala? Un altro giorno, a chi e per qual uso si affitta uno dei piani? O si ordinerà di ristaurare tutta una facciata? E Dio sa quante altre ingiunzioni, a nome o dell'arte o della storia non possono colpire il diritto di proprietà e turbare o distruggere la libertà che ciascuno ha nell'uso dei propri possessi!

La causa che difendo io è tutt'altro che gradita, poichè confido che nessuno dei miei colleghi voglia imputarmi un'insufficiente tenerezza per i monumenti dell'arte o della storia del mio paese. Se combatto questa legge, egli è che ravviso in essa come una sfida alla natura stessa.

Vogliamo noi davvero impegnare una lotta col corso fatale delle vicende umane e contro la caducità e la mutabilità delle condizioni ineluttabili di tutte le cose di questo mondo?

Ma come? Non avete sotto gli occhi le cose, certo dolorose, che sono avvenute in questi ultimi tempi in questa stessa Roma? Ma voi cre-

dete che si possa veramente impedire ai proprietari, o sotto l'impulso della necessità, o sotto quello del desiderio di un legittimo guadagno, di cedere a certi movimenti dai quali è trascinata tutta una rivoluzione politica od una grande evoluzione sociale?

Eppure, se indaghiamo un po' addentro le disposizioni che questa legge verrebbe a sancire, è facile scorgere come essa intima a tutti coloro che d'ora innanzi dovranno dirsi sventurati possessori di monumenti o di oggetti dell'arte e della storia, una diminuzione *in capite* quali proprietari.

I loro diritti saranno d'ora innanzi sottoposti a leggi vessatorie non solo, ma molte volte ancora all'arbitrio più o meno oculato di agenti dello Stato. Se non ottemperate a quegli ordini, quando pure non per volontaria resistenza, ma per mancanza di mezzi, cioè per forza maggiore, diventate passibili di espropriazioni che sono sequestri e confische più o meno completi, più o meno larvati!

Le garanzie di equità nelle stime scompaiono, ed ogni norma comune di giurisprudenza e di economia pubblica e privata cessa, quando la proprietà ed il commercio si applicano a mobili od immobili che abbiano carattere, non si sa come e da chi determinato, di storia o d'arte.

Capirei che, di fronte a circostanze eccezionali e straordinarie, si escogitassero provvedimenti a quelli adeguati, magari con tutta la solennità legislativa, ma in limiti di tempo e di luogo bene determinati. Cito, ad esempio, i casi piuttosto singolari che rari che sono la conseguenza in Roma della meravigliosa fortuna che fece di questa incomparabile metropoli la capitale dell'Italia una. Ed inclino a pensare che l'attrazione quasi esclusiva delle condizioni di Roma da diciotto anni in qua, per riguardo all'arte, all'archeologia, alla storia, sia quello che ha in certo modo affascinato i miei egregi colleghi ed amici che siedono nell'Ufficio centrale. Ma siccome questa legge non è proposta nè a tempo, nè per determinata regione, siccome con essa si vuole dare regola perpetua alla proprietà artistica e storica in tutto il Regno d'Italia, conviene considerarne pure i probabili effetti in tutte le parti d'Italia e nelle svariatissime forme che quella proprietà riveste.

In alcuni luoghi che mi sono particolarmente noti, edifi di carattere storico ed artistico presentano forme complicatissime di proprietà e di possesso. Solo per preservarli da totale rovina, famiglie tutt'altro che ricche, ma tenere della memoria avita, sottostanno a sacrifici non pochi e non lievi. Sappiamo quanto sieno dure in moltissime parti d'Italia le condizioni dei possessori di beni rustici, per lo più avanzi degli antichi feudatari. Sappiamo come d'anno in anno i redditi di questa natura per imposte di ogni maniera e per altre ragioni a tutti note, vanno scemando del 5, del 10, del 20 per cento. È egli questo il momento di inasprire la legislazione e di recare o detrimento o minaccia ad una intera classe di proprietari? Poichè nessuno che abbia qualche notizia delle regioni cui accenno può accusarli di poco affetto a quegli edifi, di cui, a leggere questo progetto di legge, si dovrebbe credere che soltanto gl'impiegati od i commissari del ministro della pubblica istruzione conoscano il pregio e valgano a curare la conservazione.

Nè si avrebbe cuore d'incolpare quei proprietari di edifi ai quali mira questa legge, se, per salvarli almeno nelle loro grandi linee esterne, taluno si rassegna ad adoprarli o come edifi rustici, o per collocarvi scuole, opifici ed ospizi.

Forse male si combineranno molte volte usi di tal fatta col maggior rispetto del carattere monumentale od artistico. Ma non piccolo compenso sarà quello della utilità civile e dei fini benefici ai quali quegli edifi sono adoperati.

A mio avviso, tutta la discussione che si fa su questo articolo si dovrà ripetere per parecchi altri: a meno che non si voglia, come sarebbe miglior partito, ristudiare tutta la legge unicamente per distinguere le sue parti di cui si è voluto comporla, mentre potevano benissimo rimanere l'una dall'altra separate ed indipendenti.

Ci troveremmo probabilmente unanimi per quello che si riferisce ai monumenti ed agli oggetti che sono già sotto una forma qualunque di ragion pubblica.

Quindi si dovrebbe oggi, a mio avviso, compiere la discussione per questo rispetto, ed invitare l'Ufficio centrale a dare forma assai più determinata e precisa a quanto concerne beni mobili od immobili di proprietà privata.

Mi preme poi dichiarare prima di finire che

non ho mai biasimato il Governo di non aver largheggiato maggiormente nelle spese di conservazione e di restauri. L'onor. ministro lo dovrebbe riconoscere; io ho detto soltanto che il Governo, per le condizioni finanziarie dello Stato, nè prima d'ora, nè di presente, nè per un prossimo avvenire, e tanto meno i comuni, le provincie e gli enti morali di ragion pubblica possono fare quanto sarebbe nei loro desideri, appunto perchè loro mancano i mezzi. Ma, o signori, quando il Governo non può fare alcune cose, perchè non ha i mezzi, come può imporre ciò ai privati che hanno minori mezzi di lui?

Anzi, se pure avevano dei mezzi, essi furono loro tolti in diversi modi, dei quali ora non discuto la giustizia; nè vi è da sperare purtroppo che questo deplorabile stato della finanza pubblica e privata migliori così presto.

Torniamo a noi per concludere: calcolare oggi quanto gli effetti di questa legge possano alterare il valore delle proprietà artistiche e storiche dei privati, non è possibile.

D'altra parte, se non per la allegata necessità di parificare tutte le regioni d'Italia, unificando la legislazione varia ed incerta, il che si può ottenere senza aggravare quella delle disposizioni vigenti che abbia dato miglior risultato, non vedo l'urgenza di venire subito ad una risoluzione. Possiamo per lo meno rimandarla ad un più maturo esame, prendendo maggiormente in considerazione di quel che si sia fatto ora (e credo che parecchi dei miei colleghi sieno di questo avviso) i delicatissimi diritti dei proprietari.

Io non saprei nemmeno accontentarmi degli emendamenti proposti da parecchi onorevoli colleghi, perchè nessuno arriva a garantire come io desidererei quei diritti.

Persisto quindi nel parere che il meglio sarebbe di rinviare questo articolo alla Commissione con tutti gli altri nonchè i rispettivi emendamenti che si riferiscono alla proprietà privata, continuando a discutere e portando a termine quella parte che si riferisce alla restaurazione e conservazione dei monumenti di interesse archeologico e storico, che sono in qualsiasi modo di proprietà pubblica ossia dello Stato, delle provincie, dei comuni e degli enti morali riconosciuti.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. A proposito di quest'articolo si è parlato di tutto e di qualche altra cosa!

Molti senatori hanno qui riportato la discussione generale ed io nel termine che mi è concesso dall'ora avanzata l'accetterò brevemente, non su tutto il progetto, perchè sarebbe superfluo, essendone una parte già votata, ma per quella che ne rimane a votare.

Io dirò l'avviso dell'Ufficio centrale una volta per sempre onde non ripetere la stessa cosa per ogni articolo.

Dove sono, o signori, tutti questi vincoli indotti da questa legge che hanno commosso così profondamente l'animo di tanti senatori? Io li ridurrò al loro vero valore.

Tutti hanno riconosciuto che per ciò che concerne lo Stato e le Amministrazioni pubbliche non vi fosse alcuna difficoltà a votare gli articoli di questo disegno di legge.

Nessuno si è preoccupato degli enti morali per i quali anche questi articoli sono stati votati e che sono pur proprietari anche essi. È soltanto rimasta la preoccupazione per la sorte che si fa ai privati.

Io la designerò tutta intiera.

La dura sorte che si fa ai privati in questa legge in materia di monumenti, in certi casi determinati, è l'espropriazione di pubblica utilità.

Ma si direbbe che è la prima volta che si fa l'espropriazione di pubblica utilità!

Ci sono dei paesi e delle legislazioni che non hanno ammesso questo principio e, forse, hanno ragione; ma, siccome da noi esso è divenuto il diritto ordinario e se ne usa ed abusa per ragioni molto inferiori a questa, non intendo come si facciano le meraviglie per l'applicazione al nostro caso di questo principio. Voi espropriate la casa avita alle famiglie, che è sovente più cara d'un monumento storico, e per una semplice ragione di euritmia voi la espropriate per la minima ragione, per avere una strada più larga o dritta, perchè non vi pare che la vista del passeggero sia abbastanza soddisfatta, e nessuno trova ciò esorbitante e neppure straordinario. Perchè, come massima, la cosa è passata in *re judicata*.

Parleremo a suo tempo del sistema di preliezione che si applica agli oggetti; ma intanto permettete che fin d'ora vi faccia osservare che tutta la crudeltà che si contiene in questa legge a questo riguardo consiste nella facoltà di potere acquistare una cosa che l'altro vuol vendere e acquistarla allo stesso prezzo che ogni altro pagherebbe.

In quanto alle tasse voi non ne dovrete parlare, poichè ne avete messe tante e delle più dannose e delle più crudeli; non dovrebbe far tanto effetto questa tassa del 20 per cento sugli oggetti d'arte.

Qui si riduce tutta la questione, e per questo avete evocato i sentimenti più profondi e delicati, voi che avete votato leggi che assorbono il terzo della proprietà. È proprietà anche quella, o signori, e più indispensabile di quella degli oggetti d'arte.

Perchè, o signori senatori, quando si sono votate leggi che davvero ferivano la proprietà nei suoi più gravi interessi e che davano la spinta a quella emigrazione che tanto vi scandalizza, non avete trovato una parola contraria?

E forse avete in una certa misura fatto bene, perchè vi erano di mezzo degli interessi di Stato; dico in una certa misura, perchè se ne è stranamente abusato.

Ed ora, per pagare il 20 per cento sopra oggetti d'arte, vale a dire sopra materie di lusso, voi invocate perfino il diritto naturale!

Dunque, in conclusione, tutte le misure draconiane contro le quali si è declamato tanto, si riducono alla espropriazione per utilità pubblica e ad una tassa di esportazione.

Ma in questo articolo, ed è la sola cosa della quale si deve ora discutere, e così rientro in materia, c'è questa specialità: che l'espropriazione per pubblica utilità è fatta non computando nel valore il pregio artistico dell'oggetto che si espropria.

Prego di notare che quando nell'articolo si parla di alterare, s'intende di alterare profondamente. Qui questa parola non si può introdurre, perchè nelle leggi non si possono usare mezze tinte, ma il senso è chiaro.

E quindi l'articolo dice: *Chi vuole distruggere o alterare*, ossia colui che vuol togliere il pregio artistico o storico del suo edificio, non può esigere che comprandolo gli sia computato; lo che mi pare molto logico.

Dal momento che egli lo vuol togliere, è giusto che non gli si calcoli. Egli lo vuol togliere per dare al suo edificio un valore commerciale. Ebbene, questo è il solo valore che resta e che deve essere pagato dal Ministero dell'istruzione pubblica quando avviene l'espropriazione.

Dove sta l'ingiustizia? E d'altronde, senza questa frase, come vi ha detto il ministro dell'istruzione pubblica, avverrebbe che tutti i proprietari si farebbero comprare i fondi dal Governo con il pretesto e la minaccia della distruzione.

L'Ufficio centrale non farebbe difficoltà, se acconsente il ministro, a restringere la significazione di quest'articolo nelle sue applicazioni, e di ciò parlerò in seguito. Ma per ora mi limito a mantenere il concetto che, quando qualcuno voglia distruggere il valore artistico del proprio fondo, nell'espropriazione non debba tenersene conto siccome concetto giusto e indispensabile. Colgo quest'occasione per dire che l'Ufficio centrale non può accogliere la modificazione proposta dal senatore Calenda, la quale praticamente si ridurrebbe ad una specie di ammenda e nulla più.

Ed infatti, come si può apprezzare il valore di una parte di pregio artistico guastata o distrutta in un edificio, in un monumento? Non v'ha modo pratico di farlo, e perciò quel criterio si ridurrebbe ad un apprezzamento più o meno arbitrario del danno arrecato, per imporre una multa al colpevole di tale danno, cosa che non condurrebbe allo scopo.

E ora vengo a pregare l'onorevole ministro della pubblica istruzione perchè, per rendere più facile il compito della difesa di quest'articolo così fieramente attaccato, acconsenta a sopprimere alcune parole per le quali, lo confesso, mi sento un po' più imbarazzato ad assumere la difesa, mentre che per il resto ho la profonda convinzione di essere nel vero.

Esse sono le seguenti: « che contravvenga alle altre disposizioni del precedente articolo ». Questo veramente è grave, perchè nel precedente articolo vi sono certe ingiunzioni come la seguente, per esempio: « non restauro senza permesso ». E sarà egli vero che, per avere intrapreso un restauro senza permesso possa un proprietario esser preso in parola e che possa alienarglisi il fondo, anche quando questo re-

stauro non prende una forma di alterazione profonda?

Questo, io son sicuro, è un *lapsus calami* restato nella legge.

Quindi, se il ministro acconsentisse a sopprimere quelle parole, l'articolo diventerebbe più semplice e più corrispondente alla giustizia.

Ma giunti a questo punto io dico una volta per tutte al Senato: noi siamo in Italia, in un paese eccezionalissimo sotto questo rapporto, non c'è altro paese vivente e ben vivente al mondo che abbia duemila e cinquecento anni di storia, non discontinuata e feconda dei più meravigliosi avvenimenti.

Ora, avendo venticinque secoli di storia, non si possono comparare a questo riguardo le nostre condizioni con quelle nelle quali si trova la Francia, che è stata citata dall'onor. mio amico Alfieri, che di quei monumenti nazionali ne ha un numero determinato e che perciò può largamente provvedere alla loro conservazione.

Noi invece ci troviamo ad ogni piè sospinto in presenza a monumenti di altissima importanza e per l'arte e per la storia.

Volete voi lasciarli distruggere? Ditelo.

Volete voi lasciare trasportar lungi da noi tutte le nostre glorie, quegli oggetti ai quali noi siamo attaccati fin dalla nostra infanzia, che hanno ispirato tutti i nostri pensieri; volete voi lasciarli esportare e vendere a tutti i musei d'Europa? Ditelo.

È un sistema come un altro.

Ma, se come io credo, voi non vi sentite di permetterlo perchè non lo volete voi stessi e perchè sentite che il paese non lo vuole; ma allora, perdonate la mia franca parola, non vi occupate solamente di suscitare dubbi e difficoltà, quando non avete nulla da sostituire.

Sono quindici anni che si studia sopra questo soggetto e le disposizioni che vi stanno dinanzi sono state vedute e rivedute, e sono il risultato di tutto quello che si può fare in questa materia difficilissima, appunto per conciliare gli interessi dell'arte con quelli della giustizia.

Ora, in una situazione così eccezionale come quella dell'Italia in rapporto alle arti ed alle antichità, nelle condizioni di finanza ed economiche nelle quali l'Italia versa, se vi riesce salvare per quanto si può il suo patrimonio na-

zionale in fatto d'arte e di storia con delle misure che non eccedono l'espropriazione per pubblica utilità, la relazione del Governo, una tassa, una sospensione di licenza per l'esportazione all'estero per certi casi eccezionali, parmi davvero dovrete felicitarvene. E, fra parentesi, è anche curioso che il paese debba essere considerato talmente povero che, quando si esclude il mercato all'estero, sembri escludersi la possibilità di vendere.

Io lo ripeto: se con queste modeste misure voi potete corrispondere ad un gran dovere, dovrete accontentarvi e ringraziare quegli uomini che sono arrivati a questo risultato con grandissima fatica, studio e perseveranza. È in rapporto di un grande interesse nazionale che non è solamente interesse morale, ma materiale, perchè questo carattere artistico dell'Italia è una ricchezza come le altre, è in rapporto di un grande dovere da compiere che noi dobbiamo proporzionare i mezzi. Quindi riduciamo le cose alle loro vere proporzioni, e non facciamo esagerazioni sopra delle parole: vediamo quali sono le vere misure che si propongono in questo progetto di legge.

E chiudendo questa seconda digressione, già troppo lunga, di carattere generale, che ho sentito l'obbligo di fare per chiarire una volta per sempre la situazione, e ritornando a questo caso pratico, io domando che, quando l'onorevole ministro acconsentisse a quella piccola radiazione che ho accennato, il Senato voglia votare l'articolo come sta, perchè non è altro che un caso di pubblica espropriazione, al quale si aggiunge una clausola implicitamente acconsentita da quello stesso che la subisce, poichè dal momento che egli distrugge il valore artistico della sua proprietà, non ha diritto che se ne tenga conto. (*Bene! bene!*)

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Secondo l'emendamento proposto dal collega Calenda e da me, la questione non è del principio in genere dell'art. 13, ma delle modalità e dei limiti della sua applicazione.

I difetti dell'art. 13, anche secondo l'ultima formola proposta dal relatore, sono due: indeterminatezza ed insufficienza delle condizioni che danno luogo all'espropriazione; e poi nell'espropriazione effetto maggiore della causa.

Se taluno insiste per ottenere la facoltà di distruggere od alterare il suo edificio, solo perchè l'autorizzazione negata è stata richiesta più volte, basterà questo solo fatto perchè si possa procedere alla espropriazione? Ma potrebbe anche darsi che il desiderio di distruggere o di alterare cessi dal momento che si ebbe l'ultimo rifiuto del Governo.

Dunque non è il fatto della domanda ripetuta più volte, considerata per sè, che può bastare, ma è il giudizio che si desume da questa domanda e da altri indizi, che ci sia un pericolo imminente di distruzione o di alterazione tale che menomi il valore storico od artistico dell'edificio.

Se il proprietario incitato agli atti di conservazione non li esegue, non vuol dire che questi atti non si potranno eseguire più tardi: e può essere che il danno di mancanza di conservazione non sia imminente. Ebbene, basterà questo perchè si possa procedere alla espropriazione?

Noi riassumiamo tutto in una formola comprensiva e precisa dicendo che vi deve essere danno attuale o pericolo imminente, che il valore storico od artistico dell'edificio sia distrutto o menomato.

Secondo difetto. Quando è il caso dell'espropriazione, voi le fate produrre un effetto molto maggiore della causa; imperocchè escludete tutto il valore storico od artistico dell'edificio, come se fosse minacciato di distruzione totale, mentre ammettete anche l'ipotesi che possa essere soltanto menomato. Per esempio, c'è un quadro, un gran quadro di cento figure; solo perchè alcune figure accessorie si saranno fatte ritoccare da mano imperita....

*Voci.* Ma qui si tratta d'immobili.

Senatore AURIH... voi ritenete che tutto il quadro sia distrutto e non abbia più alcun valore. Ciò che è detto pel quadro vale per gli affreschi di un edificio.

Se voi invece volete avere un criterio di giustizia, dovete dire soltanto che essendo lo Stato intervenuto, perchè il fatto o l'omissione del proprietario inducevano pericolo imminente che il valore storico od artistico fosse distrutto o menomato, non deve calcolarsi nell'indennità quella parte che senza l'intervento dello Stato sarebbe andata perduta.

In questo modo lo Stato parlerebbe con fon-

damento di ragione e di giustizia, contemperando insieme l'interesse pubblico nazionale e i diritti della proprietà privata.

Dice il relatore dell'Ufficio centrale che nel caso di una diminuzione di valore, quando la distruzione non sia compiuta, il paragone tra il valore antecedente e il susseguente importi un calcolo pressochè impossibile.

Io ammetto che sia difficile fare questa estimazione con criterio assoluto; ma tra il tutto e la parte ci può essere una distanza così grande che certamente la difficoltà di trovare le cifre precise non porta la conseguenza di considerare tutto il valore come non esistente.

Quindi, da parte mia e del collega Calenda, credo di poter raccomandare quell'emendamento all'accoglimento del Senato.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione.* L'onor. senatore Vitelleschi, con grande chiarezza ed efficacia, mi pare abbia difeso l'articolo 13 ed il concetto generale che guidò l'Ufficio centrale nel considerare la proprietà privata di opere d'arte.

Certo sarebbe comodo al ministro di far suo tutto l'eloquente discorso e di valersene. Ma se ciò non si deve, vorrà permettere almeno l'onor. Vitelleschi che il ministro si valga di un argomento suo.

Egli ha detto: Abbiamo fatto ben altre leggi e in modo ben più crudele toccata la proprietà; ora perchè dobbiamo commuoverci per questa? Ma l'onorevole senatore ha soggiunto tosto che si operò in cotal modo, perchè vi era l'interesse dello Stato. Con queste poche parole egli stesso ha difeso tutta quanta l'opera nostra legislativa passata; ed ha fatto fede per sè e per il Senato, che, sempre quando concorra questo interesse supremo, si è disposti a fare altrettanto e più. Ond'è che io potrei consentir subito nell'emendamento che egli ci propone; se non dovessi a questo proposito fare un'osservazione per rimettere poi la cosa allo stesso Ufficio centrale.

E l'osservazione è pel senatore Alfieri; il quale non vorrei credesse che nel lagnarmi io perchè si tirasse fuori l'incuria governativa, regalassi a lui parole che non aveva pronunziate. Quelle parole erano proprio le sue.

E mi giova l'affermarlo, per ripetere col senatore Vitelleschi che, se anche lo Stato non arriva a conservare tutto il suo patrimonio artistico, è suo primo dovere il determinare almeno quello che debba fare esso medesimo e gli altri tutti a simile intento. Il fondo della cosa è questo, e questa è la verità.

Lo Stato conserva; ma i monumenti non cadono ad ora fissa, e neanche minacciano la rovina questo giorno o quell'altro. Si accorre secondo il bisogno: e io credo veramente che l'Italia, tornata a Roma, abbia adoperata maggior cura, se non nel produrre monumenti come sarebbe desiderabile, nel mantenere quelli che va via via scoprendo e trovando nel suo paese.

Il Senato deve fare una considerazione sull'importanza delle prescrizioni di questo art. 13, considerazione che con intendimento opposto faceva pure l'onor. senatore Alfieri.

Qui si tratta di edifici; e sono essi veramente che prima colpiscono chiunque visiti l'Italia. Il genio italiano li ha seminati anche là, dove per tanto tempo non se ne poteva sospettare l'esistenza, e noi dobbiamo conservarli a titolo di onore, ovunque essi sieno. Quindi se v'ha cosa che s'imponga è questa; principalmente per essere l'architettura prima fra le belle arti.

L'onor. senatore Auriti, difendendo l'emendamento ch'egli presentava in comune col senatore Calenda, rimprovera d'indeterminatezza questa legge. A me invece sembra chiaro che debba considerarsi l'articolo di cui discutiamo nel punto in cui accenna ad edificii che minaccino rovina e non dove parla di edificii che sieno saldi sulle fondamenta. Ed anzi io stimo quivi opportunamente citata la legge per le espropriazioni, facendo essa particolare menzione degli edificii i quali minaccino o sieno in pericolo.

Dunque, se intendiamo l'art. 13 nel senso che la Commissione e l'Ufficio centrale gli attribuiscono, a me pare sia detto nella legge intendersi appunto degli edificii che il proprietario vuole trasformare o distruggere, perchè non può tenerli su quali essi sono.

L'effetto maggiore della causa è il peggiore difetto. Si dice: Ma come? Perchè il proprietario vuole distruggere o alterare l'edificio, voi prima lo espropriate e poi tenete conto del valore artistico? Certamente. Ed invero che cosa si vuol difendere col presente disegno di legge? Si vuol difendere l'opera d'arte che sarebbe

disfatta od alterata, in guisa da farle perdere il carattere proprio, la fisionomia che aveva prima.

Ora io dico all'Ufficio centrale che non oppongo grandi difficoltà per sopprimere le parole dell'art. 10 (secondo anche il desiderio dell'onor. senatore Cambray-Digny), e cioè: *e non potranno essere alterati o restaurati...*

Voci. No, no, no.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Non solo queste, ma anche le altre: *o contravvenga alle altre disposizioni di cui nel precedente articolo della legge.*

COPPINO, ministro della pubblica istruzione... Sbagliavo. Quello per altro su cui voglio chiamare l'attenzione del Senato sono appunto le parole che ho lette, perchè il *contravvenire*, espresso nell'art. 13, si riferisce alle parole che sono nell'art. 10 diventato 12.

Ora, se nell'art. 13 si mentovasse solo il restauro, come diceva l'onor. Vitelleschi, io non avrei difficoltà a consentire subito; ma vi è pure la parola *alterati...*

Senatore VITELLESCHI, relatore. L'ho messa avanti.

COPPINO, ministro della pubblica istruzione... Allora va bene. Si tratta solo di non considerare nell'art. 13 quelle altre: *o restaurate senza licenza.* Ed in questo senso accetto l'emendamento.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io non vorrei maggiormente complicare la questione. Ma mi permetto di esporre brevissime osservazioni richiamandovi sopra l'attenzione dei molti colleghi che hanno trattato l'argomento, ed in specie dell'Ufficio centrale e del ministro.

Per accettare o combattere ragionevolmente l'articolo in discussione, bisogna vedere praticamente quale sarebbe la sua applicazione nel senso proposto nella legge, e quale sarebbe se si ammette l'eliminazione dell'ultimo inciso, secondo l'emendamento.

Fatalmente, quando si tratta di valore, il diritto può fornire la formula determinante il rapporto di facoltà e dovere tra le parti, può attribuirne più o meno all'una o all'altra parte, ma non dà mai la soluzione.

La soluzione si può rintracciare in un'altra scienza, nell'economia politica i cui risultati

sono abbracciati e sanzionati dal diritto. Ora supponiamo che venga approvato l'articolo quale si presenta nella formola ministeriale accettata dall'Ufficio centrale: quale ne sarà la conseguenza?

Il proprietario sarà spogliato di quella parte di prezzo che rappresenta il merito artistico o storico, forse l'uno e l'altro, della cosa sua.

Ma, spogliato di questa parte di prezzo, quale altro prezzo egli si avrà? Si avrà quello a cui accennava l'onor. senatore Miraglia, vale a dire il prezzo del nudo materiale, anzi delle sole pietre e della calce?...

*Voci dal banco della Commissione.* Ma no, no.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Non attribuisco quell'opinione all'Ufficio centrale. Scusino, tollerino che spieghi il mio pensiero. Certo non è cotesto il pensiero dell'Ufficio centrale...

*Voci dal banco della Commissione.* No, no.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO.... anzi l'onorevole relatore ha detto che nel prezzo sarà proprio considerato il valore che avrebbe la cosa commercialmente, all'infuori però del suo pregio artistico.

Ora io mi permetto di osservare all'onorevole ministro, all'Ufficio centrale e a tutti coloro che oppugnano l'articolo, che si fa male la causa dei proprietari combattendo quello. E spiego il mio concetto: per determinare il valore della cosa non avete altri criteri che uno di questi due: o valutarla come vincolata all'obbligo di conservarla nella forma che ne costituisce il merito artistico, monumentale, storico; ovvero considerandola esente dal vincolo, e, supponendola perciò sprovvista dal merito artistico e storico, riguardarla come una materia qualunque, oggetto di proprietà, suscettibile di quella gran funzione di essa a cui io accennava l'altro giorno, e che Romagnosi chiama *diritto di esercitare l'industria sulla cosa, ovvero di trasformarla*.

Suppongo infatti sia ammesso e non può non ammettersi secondo l'articolo ministeriale che non paghi al proprietario il maggior valore dell'edificio vincolato, rappresentante il pregio artistico e storico; ne dovrà seguire che sarà integrato in favore del proprietario medesimo il valore del suolo e di tutti i materiali che compongono l'edificio come materia commerciale, nel senso cioè esclusivamente economico: che col non pagargli il pregio artistico della cosa sua,

si è assunto l'obbligo di pagargliela, come se egli avesse il diritto, non che di non conservare, ma anche di alterare e distruggere il monumento, di pagargliela come cosa utile e valevole a tutt'altro, fuorchè a soddisfare alle esigenze dell'arte o alla storia che, per altro titolo, le davan pregio e valore. Laonde, mentre il valore del suolo, nel monumento, rappresenta zero, integrato il valore del suolo nell'interesse del proprietario, per ciò solo, nella massima parte dei casi, l'avrete arricchito di un prezzo grandemente maggiore a quello di qualunque merito artistico, e del valore poco o niente produttivo di reddito della materia incorporata al suolo.

Si è parlato di edifici, e l'onor. ministro dell'istruzione pubblica ha accennato al palazzo ducale (presumo di Venezia), da cui senza maggiore alzata e utilizzando i muri attuali si potrebbero creare più piani. Supponiamo che il proprietario del palazzo ducale fosse un privato, ciò che nel fatto non è. Supponiamo che costui non sottostasse al vincolo della conservazione del pregio artistico e storico. Supponiamo ch'ei d'altro non fosse tenero, che del maggiore reddito. Ma egli, con lieve spesa, formando entro l'attuale palazzo uno o due piani in più, e rassegnandosi a perdere la considerazione e il piacere che gli procura il possesso di cosa di alto pregio dal riguardo dell'arte e da quello della storia, ne acquisterebbe maggior valore venale, in quanto che, invece di utilizzarlo soltanto per due piani e per assai larghi ambienti, lo metterebbe, con non grave spesa, a frutto per quattro o per cinque, e per divisioni e suddivisioni molteplici.

Il suo valore locativo, il valore che gli sarebbe dato da coloro che se ne servissero sarebbe economicamente decuplo, ed anche ventuplo di quello che, sempre economicamente, cioè come corpo redditizio o locabile, potrebbe avere, conservandogli la destinazione prevalentemente monumentale che ha ora.

Con l'inciso dell'art. 13, frattanto, di non doversi, nel prezzo, da pagare nel caso di espropriazione, tener conto dei pregi artistici, seguirà che, siccome non è concesso ad alcuno di dare contemporaneamente due aspetti diversi e contraddittori alla proprietà, attribuirle cioè il valore di proprietà libera, di proprietà suscettiva di essere nella sua forma presente

distrutta o mutata, e darle il valore della proprietà vincolata o avente pregio artistico e storico, così è necessità economica e giuridica di lasciare intatto uno dei due di quei sistemi di valutazione.

Nell'ipotesi di proprietà non vincolata all'obbligo di conservarne la presente forma, il valore venale sarebbe stato il maggiore tra quello risultante dal pregio artistico e quello calcolato sul reddito ottenibile. Ma, versando nell'ipotesi di proprietà vincolata, nulla deve esigersi al di là della ragione economica che determina il deprezzamento della cosa, dovuto a quel vincolo; nulla negarsi di tutto il valore che resta alla cosa deprezzata dal vincolo.

È cosa sacrosanta e giusta la proprietà; e la si viola quando, espropriandola e pagandola come oggetto avente pregio artistico o storico, e serbandole il vincolo dell'obbligo di conservarla, non si paghi il valore intero della proprietà avente cotesto pregio; ovvero se dal valore di essa si scemi il prezzo di questo pregio, non si paghi la totalità del valore come cosa trasformabile, ed invece le si lasci sol quello dei materiali che poco o nulla valgono.

Ma nel fatto, votandosi l'inciso dell'art. 13, quale sarà il prezzo da attribuire al proprietario espropriato?

Quello forse che s'inventa nel cervello del compratore, che è lo Stato, o in quello del venditore che è il proprietario?

O quello che può sorgere nella fantasia di un eccentrico il quale offrisse valori favolosi per amore dell'arte?

*Res tanti valet quanti vendi potest*: il pensiero l'ha ricordato il senatore Miraglia; è la massima di diritto romano, la quale è la più grande verità dell'economia politica.

*Res tanti valet quanti vendi potest*.

Ora, quanto si può vendere un edificio, che non si può trasformare perchè è soggetto a cotesta servitù legale, la quale impedisce di utilizzarne il locale ed i materiali a servigi diversi e ben più produttivi di reddito, di quelli assai scarsi e onerosi che son compatibili con la conservazione della forma, o del pregio artistico, storico, monumentale? Il prezzo sarà quello che si giudica se ne otterrebbe per la proprietà vincolata all'obbligo di conservarne l'attuale forma, se si vendesse liberamente al migliore offerente.

Ora, siamo noi obbligati a supporre che i periti i quali venissero scelti per la valutazione di un edificio dichiarato monumentale, osservino la giustizia!

Ebbene costoro, per fare giustizia, devono coi loro studi, con le loro informazioni, coi loro saggi, indovinare quanto, mettendo all'asta quel monumento, si sarebbe approssimativamente venduto.

Facendo ciò, certamente sarà pagato il pregio artistico; imperocchè il compratore sa che acquista la cosa col vincolo di conservarla a sue spese, e di non poterne accrescere per ciò, mediante trasformazioni, l'ammontare del reddito, se pure essa ne darà uno.

Un dilettante di cose artistiche, il quale volesse acquistare caro, a fine di speculazione fondata sulla modificazione della proprietà vincolata, ove non sia stato ingannato, sarà un falso speculatore, perchè non potrà mai alterare la parte dell'edificio che ne costituisce il pregio.

Se ha pagato caro, perchè la parte non vincolata si presti all'utile trasformazione, l'avrà fatto perchè il valore attribuito alla cosa non rappresentava il prezzo dei soli materiali e del solo pregio artistico, ma anche la potenzialità ad un'utile trasformazione della parte non vincolata, aveva essa cioè un vero e proprio valore redditizio, potenzialmente almeno.

Ma se il prezzo caro è dovuto esclusivamente al pregio artistico, ei sarà tanto meglio; chè ciò vorrà dire, che il pregio è così straordinario da vincere, anche economicamente, l'onere del vincolo della conservazione, e da creare un vero interesse a rinunciare a qualunque proposito di mutare l'attuale destinazione. Ma allora sarà un vero omaggio alla giustizia e al rispetto della proprietà che, anche lo Stato, e questi soprattutto, paghi l'intero prezzo della cosa determinato principalmente dal pregio artistico o storico, comechè diminuito dalla mancanza di libertà di trasformarla, e dall'obbligo di conservarla a spese della proprietà stessa.

Ma il caso che la cosa vincolata, e per giunta immobile, trovi molti offerenti, è inammissibile nell'ipotesi dell'espropriazione forzata; imperocchè, prima ancora di subire questa, se generosi offerenti la ricercassero assumendone, s'intende, il vincolo della conservazione, il proprietario non mancherebbe di venderla con maggior profitto.

E quel caso è anche raro nell'ipotesi di non doversi temere l'espropriazione. Come potrà credersi facile che si trovi un compratore che si rassegni a pagare straordinariamente caro una cosa che manca di utilità, o meglio non produttiva di reddito?

Tranne casi eccezionalissimi non vi sarà un compratore che possa voler pagare con esorbitanza una proprietà vincolata; che lo sottopone a dispendi, a fastidi, e anche a multe e pene, non so quali e quanto, quando mancherà all'obbligo di conservare, all'obbligo di restaurare, all'obbligo anche di riedificare; che lo minaccia sempre dell'espropriazione, nel quale caso non avrà in pagamento che il valore proprio dell'edificio suo determinato dalla sola e mera destinazione di monumento.

Nel caso di espropriazione, ripeto, non si accorda il prezzo eccezionale, ma quello medio, o meglio corrente, il prezzo che si avrebbe provocando le ricerche di coloro che possono liberamente attendere all'acquisto, e presumendo codesto prezzo dai fatti e dagli atti di scambio di cose simili.

Ma se un privato, acquirente dell'edificio vincolato, non comprerà che un valore il quale potrebbe essere un non valore, anzi un onere, esso non sarà mai un valore equivalente a quello caro che fu pagato.

Lo Stato, pagando tutto il valore della cosa vincolata, come tale, e col suo pregio, pagherà meno, in generale, del valore in capitale fondato sull'avvenire del reddito, conseguibile colla diversa forma della cosa, e questa considerando come sprovvista di merito artistico.

Volendo invece lo Stato pagare la cosa senza il merito artistico, per ciò stesso deve considerare il prezzo della cosa, siccome risultante dal valore di essa come non vincolata alla conservazione della presente forma.

In questa condizione di cose io dico, che la pace si potrebbe suggellare lasciando l'articolo...

Senatore AURITI. Domando la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO... come è senza impigliarci in quelle sottili distinzioni di colpevolezza, di volontario danneggiamento o altro. Secondo me, pericoli per la proprietà non ce ne sarebbero, se si lasciasse l'inciso. Ma se volete togliere i dubbi e volete fare atto di maggior rispetto alla proprietà, allora surrogare a quell'inciso in cui è detto: « che nella valutazione

del prezzo non dovrà tenersi conto dei pregi artistici o storici dell'edificio », queste altre parole o quelle che meglio ritraggano il pensiero che, cioè: « nella valutazione del prezzo dovrà tenersi conto che l'edificio, in causa del suo pregio artistico o storico, è vincolato all'obbligo della sua conservazione ».

In tal modo si applicherà bensì nella sua pienezza la legge della espropriazione per pubblica utilità, ma sarà espressamente ricordato nella legge, che, pur pagando l'intero valore dell'edificio, compreso il pregio artistico, appunto perchè quello dev'essere conservato nella forma e destinazione vincolata, deve tenersi conto dell'onere che, mediante questa servitù legale, interdichente la libertà di trasformare la cosa, grava su questa.

Quando avete ricordato questo nella legge, ed è bene si ricordi, altrimenti nell'espropriazione si vorrà sempre il prezzo caro dell'edificio, scegliendo cioè o quello del monumento, col suo vincolo, e colla sua utilità presente, col costo dei materiali e valore dovuto al suo pregio artistico o storico; o quello del suo valor capitale ragguagliato alla sua potenzialità redditizia attuale colla modificazione o distruzione delle forme attuali, alla quale non si ha diritto.

Con l'attuazione del concetto a cui accenno, invece, avrete rimosse tutte le obiezioni, secondo me, savissime dell'onor. senatore Miraglia, le obiezioni del mio amico onor. Guarnieri e le obiezioni del mio amico onor. Alfieri; e avrete raggiunto quello scopo che vi prefiggete, di evitare, cioè, che si speculi grandemente sulla cosa pubblica, e che la legge, la quale mira a conservare i monumenti, riesca lettera morta.

Io non faccio alcuna proposta, perchè, nella ipotesi che il mio pensiero fosse preso in considerazione, si tratterebbe di surrogare, come sopra accennai, qualche frase all'inciso da togliere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Auriti.

Senatore AURITI. Il senatore Majorana-Calatabiano ha fatto un'osservazione acuta e giusta; ma io non credo giuste le conseguenze che n'ha tratte. Egli osserva bene, che col perdere l'edificio monumentale la sua destinazione artistica o storica, si libera de' divieti, di disposizione e di trasformazione, ed acquista per la

libera commercialità un valore indipendente e spesso superiore al valore artistico o storico, che potrà trascurarsi nel calcolo senza danno del proprietario.

Ma io non credo che ciò che l'edificio acquista, con la libertà dai vincoli della sua destinazione, sia sempre maggiore di quello che perde, non tenendo conto del valore artistico o storico. Io domando: se, vincolato nella sua destinazione, il palazzo della Farnesina cogli affreschi di Raffaello, o reso libero nella libertà delle disposizioni e delle trasformazioni, il valore nel secondo caso senza il computo dei pregi artistici o storici possa equipararsi al valore nel primo caso, con gli affreschi e coi vincoli annessi.

Ma in secondo luogo, ammettiamo pure che possa avvenire quello che l'onor. Majorana-Catalabiano prevede; che, cioè, il valore del fondo calcolato nella sua libera commercialità, possa essere maggiore del valore del fondo vincolato, coi suoi pregi artistici o storici; che cosa ne verrebbe? Ne verrebbe che con questo art. 13 non si avrebbe alcun guadagno, ma al contrario il Governo sarebbe sottoposto ad un onere maggiore di quello che verrebbe facendo il calcolo secondo lo stato attuale delle cose. Quindi il nostro collega per essere logico dovrebbe proporre di necessità un emendamento in questi termini; di pagarsi cioè dallo Stato il minimo valore tra il valore dell'edificio nella sua libera commercialità senza il calcolo dei suoi pregi artistici o storici, e il valore dello stesso edificio nella sua integrità, ma diminuito per il vincolo d'impedita disposizione e trasformazione.

Oltre a ciò, con siffatta determinazione, egli non avrebbe punto provveduto allo scopo che si propone l'art. 13, di detrarre, cioè, dall'indennità dell'espropriazione quella parte di valore che è già compromessa, o minacciata di essere menomata dal fatto o dall'omissione imputabile al proprietario. Il principio dell'articolo resta sempre al disopra di questa discussione speciale sollevata dall'onor. preopinante. Quindi, pure apprezzando le acute osservazioni del senatore Majorana, mi pare che non valgano a combattere gli emendamenti proposti, ed invece potrebbero portare ad un altro emendamento, considerando l'articolo sotto un altro punto di vista.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. A me pare che sarebbe conveniente che l'Ufficio centrale rivedesse tutte queste proposte che sono state fatte, e, stante l'ora tarda, proporrei che si rimandasse a domani il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Se il Senato me lo permette, direi brevissime parole in risposta alle osservazioni fatte dal senatore Auriti.

Egli è sempre molto esatto e preciso nelle sue espressioni, ma, mi perdoni, non mi pare che lo sia oggi egualmente colla formola che ci ha presentata, e su cui insiste, inquantochè vorrebbe detrarre dal valore artistico e storico solamente quella parte la quale fosse stata deturpata...

Senatore AURITI. Non deturpata, compromessa.

Senatore CAVALLINI... Accetto questa modificazione « compromessa »; vale lo stesso, perchè anche questa parola è troppo vaga ed indeterminata, come è quella di « alterata » e, come ha già osservato l'Ufficio centrale, noi entreremmo in un campo d'incertezze tale che sarà, se non impossibile, certamente difficilissimo lo stabilire in che consista l'alterazione o compromissione.

Ma c'è un'altra ragione, secondo me, che è perentoria, ed è questa: questi edifici sono o non sono monumentali?

Dal momento che sono monumenti, voi dovete accettarli e rispettarli tali quali sono.

Un monumento storico è un documento, e non si deve in niun modo impunemente toccarlo, perchè in qualsiasi parte voi lo tocchiate, non è più quello che era prima.

Per queste ragioni io credo che non sia accettabile l'emendamento degli onorevoli senatori Calenda ed Auriti.

PRESIDENTE. Il senatore Cambray-Digny ha fatto la proposta di rimandare il seguito della discussione a domani.

Ora interrogo il Senato se è di questo avviso. (Approvato).

#### Mozione sull'ordine del giorno.

Senatore ROSSIA. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Quando saremo giunti a riva con questa legge, dovrebbe discutersi l'altra relativa al « Riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato ».

Ora, da informazioni private e da notizie che credo siano giunte alla Presidenza, parrebbe che l'onor. presidente del Consiglio, il quale dovrebbe trovarsi in Senato per sostenere la discussione di questa legge, impegnato alla Camera elettiva com'è per la legge dell'assestamento del bilancio alla cui discussione desidera assistere, non potrebbe intervenire al Senato.

Ora, se si dovesse invertire al momento l'ordine del giorno, non sarebbe cosa gradita agli interessati dell'una o dell'altra legge.

Quindi io proporrei che dopo finita la discussione della presente legge si passasse al numero tre dell'ordine del giorno, cioè alla legge intitolata: « Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno ».

Dopo la quale sarebbe certamente libero l'onorevole Crispi e si potrebbe così poi discutere la legge sul « Riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato ».

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro della pubblica istruzione.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Nella proposta del senatore Rossi per invertire sin da ora l'ordine del giorno che dovrebbe seguirsi compiuta che sia la discussione della presente legge, debbo osservare essere verissimo che il presidente del Consiglio dovrà assistere alla Camera alla discussione dei bilanci. Ma sebbene io sappia che vuole restare alla Camera, non so, e non credo lo sappia neppure il senatore Rossi, se libero di là non ami di trovarsi in Senato e discutere presto cotesta legge del riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato.

Quindi parmi che, attesa l'importanza delle due leggi, sarebbe conveniente, prima di invertire l'ordine del giorno, sentire gli interessati. Né ci sarà nulla di perduto per questo; imperocchè invertire l'ordine del giorno a distanza

di vari giorni, parmi cosa piuttosto nuova che altro.

E quindi pregherei l'onor. Rossi ad aspettare a far la sua proposta dopo la discussione della legge che ora ci occupa.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Pare che l'onorevole signor ministro dell'istruzione pubblica ritenga che occorranza quattro o cinque giorni a terminare la discussione di questa legge; a me invece sembra che debba durar meno, quindi...

PRESIDENTE. Faccio notare al senatore Rossi che non mi sembra il caso di invertire l'ordine del giorno, poichè se il presidente del Consiglio, nello scrivere questa mane che per oggi non poteva venire in Senato, avesse ritenuto di trovarsi impegnato a lungo innanzi all'altro ramo del Parlamento, avrebbe chiesto egli stesso l'inversione del nostro ordine del giorno. Io credo che si possa continuare domani nella discussione di questa legge, e vedere in seguito se sarà il caso di proporre l'inversione dell'ordine del giorno. Ad ogni modo sono agli ordini del Senato.

Senatore ROSSI A. Io ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Allora...

Voci. Il senatore Finali aveva domandato la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Finali ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Io avevo chiesto la parola soltanto per pregare il senatore Rossi di desistere dalla sua proposta, e poichè egli, dopo le savie considerazioni del signor presidente, l'ha già ritirata, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 2 e 30 pom.:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità (*seguito*);

Riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato;

Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno.

La seduta è sciolta (ore 6 e 10 pom).